

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
in persona del Giudice dott. Giorgio BERTOLA**

ha pronunciato, ex art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. OMISSIS promossa da:

MUTUATARIO

-attore-

CONTRO

BANCA S.P.A.

-convenuta-

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

OSSERVA

L'attore, deducendo di aver stipulato un mutuo con la convenuta ha dedotto che parte convenuta avesse loro applicato un tasso usurario in considerazione della somma tra tasso corrispettivo, tasso moratorio oltre ad una serie di spese varie collegate al mutuo ed ha chiesto la restituzione degli interessi illegittimi applicati.

Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.

La causa, documentale, è stata spedita in decisione senza la richiesta CTU contabile.

Le domande attoree sono palesemente infondate e vanno integralmente rigettate.

Preliminarmente va dato atto che l'istanza del 24/10/2016 depositata dal patrocinio attoreo e volta alla revoca/modifica ex art. 177 c.p.c. dell'ordinanza che ha ritenuto la causa matura per la decisione fissando l'odierna udienza, è inammissibile e *tamquam non esset* ai fini del decidere sicché la stessa non ha in alcun modo contribuito al formarsi del libero convincimento del Giudice.

Quella istanza, composta da ben 22 pagine laddove l'atto di citazione ne conta solo 21, è infatti solo apparentemente una istanza volta alla modifica di una ordinanza istruttoria mentre è in realtà una comparsa conclusionale dimessa in assenza di alcuna autorizzazione visto che la causa è stata in spedita in decisione con discussione orale e non scritta.

Quell'atto è dunque inammissibile ed irrilevante ai fini del decidere.

Ancora, va svolta una valutazione sul formarsi del contraddittorio tra le parti per come articolatosi lungo le memorie istruttorie ex art. 183 e. 6 c.p.c..

L'attore con l'atto di citazione ha censurato di illegittimità la pattuizione degli interessi contenuti nel contratto di mutuo a tasso variabile ancorato all'euribor ad un mese stipulato il 26 aprile 2011.

In particolare l'atto di citazione, dopo aver dato atto che il tasso di interesse corrispettivo fosse pari al 3,50%, si è concentrato a censurare la pattuizione degli interessi di mora.

L'atto di citazione contiene tre differenti ricostruzioni di modi di calcolare il tasso di mora pattuito.

L'analisi del contratto, a prescindere dalle ipotetiche ricostruzioni svolte nell'atto di citazione, restituisce che le parti pattuirono che il tasso di mora coincidesse con la soglia usura, visto che il metodo di calcolo appare essere lo stesso utilizzato per ottenere quello di soglia ed in particolare venne pattuito nel 4,18% laddove la soglia pro tempore vigente alla sottoscrizione del contratto era del 4,185%.

L'attore afferma poi che la usurarietà del tasso di mora pattuito comporterebbe la gratuità del mutuo.

L'atto introduttivo, alla pagina 17, analizza quella che viene definita la "*usura in concreto*" che, per le modalità di deduzione, appare essere quella che in altri procedimenti viene definita "*usura soggettiva*" ovvero il fenomeno dell'approfittamento delle condizioni soggettive di bisogno o di difficoltà economica della parte mutuataria pur con un tasso formalmente inferiore alla soglia ma che si riveli sproporzionato rispetto alla prestazione di denaro.

Anche questa analisi porta, a parere dell'attore, alla gratuità del mutuo.

L'atto di citazione fonda le sue deduzioni su di una perizia di parte di una società la quale a sua volta si basa, per verificare la usurarietà dei tassi, su di un parere "*pro veritate*" (pag. 11) reso da un avvocato, tale avv. OMISSIS, il quale dichiara che: "*Affermo che il contratto in oggetto è da ritenersi a TITOLO GRATUITO, ex art. 1815 C.C., secondo comma e che la clausola relativa alla pattuizione di interessi usurari è nulla.*".

Nella prima memoria istruttoria l'attore ha depositato una nuova perizia, questa volta dell'ing. OMISSIS.

L'ingegnere afferma che egli "*ha sviluppato e diretto l'attività di redazione della presente perizia utilizzando l'elaborazione matematica e softwaristica adeguata ed ispirata ai principi normativi e aggiornamenti legislativi successivi nonché alla migliore e più recente giurisprudenza.*"

Non vengono esposti riferimenti normativi o giurisprudenziali sicché forse l'ingegnere OMISSIS ritiene che il lettore del suo scritto vi faccia obbediente affidamento.

Purtroppo un Giudice deve decidere sulla base delle prove allegare dalle parti e non può fare affidamento sulla parola di un consulente di parte il quale ha reso una relazione priva del carattere di scientificità avendo omesso di riferire sulla base di quali criteri sia stata redatta.

Non si capisce neppure quali siano le elaborazioni matematiche o la "*softwaristica*" adeguata a cui si fa riferimento poiché non è detto.

A prescindere dalla irrilevanza di quello scritto prodotto solo con la prima memoria, dalla lettura della stessa, si evince che la parte, dopo aver commissionato quel nuovo elaborato, muta radicalmente i presupposti fattuali alla base della sua azione.

Sentenza, Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, 26 ottobre 2016

In particolare con la prima memoria istruttoria la parte si lamenta dell'ISC dichiarato non conforme al TAEG verificato, doglianza nuova, ed aggiunge anche un nuovo calcolo del T.E.M.O. che secondo i nuovi calcoli sarebbe del 6,359% dopo che nell'atto di citazione gli interessi di mora venivano indicati o nel 7,68% piuttosto che nella misura del 6,33%.

Al fine di poter decidere la causa bisognerebbe prima capire a quanto ammontano, secondo parte attrice, gli interessi moratori pattuiti poiché i tre differenti calcoli esposti dalla parte in due differenti atti rende difficile capire quali siano le posizioni attoree.

Ancora più particolare è la seconda memoria.

Va premesso che la convenuta non ha depositato la prima memoria mentre ha depositato la sua seconda memoria poco prima della sospensione feriale sebbene i termini scadessero dopo.

L'attore ha utilizzato la sua seconda memoria non tanto per replicare alla prima memoria della convenuta, che non è stata depositata, quanto per replicare a quanto dedotto dalla convenuta nella sua seconda memoria approfittando del periodo di sospensione feriale.

Con la medesima seconda memoria istruttoria la parte attrice ha introdotto tutta una serie di nuove contestazioni sia sotto forma di allegazioni assertive che sotto forma di "scaletta" di un possibile quesito rivolto al CTU che occupa le pagine dalla n. 5 alla n. 9 della predetta memoria.

Le nuove allegazioni riguardano: una doglianza relativa al piano di ammortamento, la problematica della usurarietà sopravvenuta, la indeterminatezza dei tassi di interesse che necessiterebbero dell'utilizzo dell'art. 117 T.U.B. ed infine una richiesta rivolta al CTU di accertare il reale ISC applicato al rapporto.

Sia la prima che la seconda memoria sono in parte inammissibili e come tali non possono essere esaminate.

Va in particolare fatta chiarezza sull'esatta portata dell'art. 127 T.U.B., la cui applicazione è stata invocata anche dall'attore, al fine di non farne un uso processualmente improprio.

L'attore invoca sia alcune sentenze della Cassazione che della Corte di Giustizia relativamente al potere del Giudice, chiamato ad esaminare una domanda di esecuzione di un contratto, di rilevarne la nullità, in tutto o in parte, delle sue clausole anche per ragioni o per clausole differenti da quelle evidenziate dalla parte.

Così come ha invocato l'uso dei poteri officiosi di cui al 127 T.U.B. per la declaratoria di nullità di clausole anche non espressamente censurate in atti in ragione della allegazione dei fatti sulla base dei quali poter rilevare tali nullità, in particolare la produzione del contratto di mutuo notarile.

L'interpretazione data dall'attore alle sentenze richiamate è errata e va disattesa.

Volendo estremizzare la posizione attorea si potrebbe arrivare ad affermare che l'unico dovere dell'attore sia quello di allegare il titolo sul quale si è fondato il rapporto contrattuale, per esempio il contratto di mutuo o quello di conto corrente o quello di *leasing* ecc., e poi redigere un atto di citazione composto di una riga in cui si chieda al Giudice di verificare se vada tutto bene.

Il paradosso rende bene l'idea di come, una lettura errata dell'art. 127 T.U.B., potrebbe indurre a ritenere che l'unico onere della parte sia quello di produrre un contratto e rimettersi all'indagine officiosa del Giudice il quale finirebbe per fare da attore e da Giudice in ossequio al suo dovere di rilevare le nullità di protezione previste dall'art. 127 T.U.B..

Tale interpretazione dell'art. 127 T.U.B. non può essere condivisa e va rigettata al fine di non svuotare di significato l'art. 2697 c.c. e sovvertire le regole minime attinenti al contraddittorio processuale.

Nel presente procedimento si è passati dall'atto introduttivo del giudizio in cui si lamentava l'usurarietà dei soli interessi mora per finire, all'esito del deposito della terza memoria, a contestare il piano di ammortamento, l'ISC, l'usura sopravvenuta, indeterminatezza dei tassi il tutto da verificare tramite un quesito lungo 4 pagine da sottoporre al nominando CTU dopo che, tra l'atto di citazione e la prima memoria istruttoria 183 c. 6 c.p.c., l'attore ha nominato un nuovo perito il quale *"ha sviluppato e diretto l'attività di redazione della presente perizia utilizzando l'elaborazione matematica e softwaristica adeguata ed ispirata ai principi normativi e aggiornamenti legislativi successivi nonché alla migliore e più recente giurisprudenza"* per giungere a nuovi e diversi valori degli interessi moratori pattuiti in ogni caso nuovamente usurari.

Tale modo di procedere a tentoni alla ricerca di un consulente che possa "certificare" l'usurarietà delle condizioni applicate disvela la manifesta infondatezza delle doglianze attoree.

L'analisi del contratto prodotto restituisce, contrariamente a quanto dedotto dagli esperti dell'attore, che il tasso, legato all'euribor ad 1 mese, ad aprile 2011, portava il valore di 1,02% e che il tasso corrispettivo, determinato dalla somma dello *spread* pari al 1,60 e dell'euribor ad 1 mese, ammontava pertanto al 2,62%.

Il T.A.E.G. indicato nell'art. 2 del contratto prodotto in atti è stato indicato nella misura del 2,76%.

Il tasso soglia per gli interessi corrispettivi alla sottoscrizione del contratto era del 4,185%.

L'assenza di scientificità delle relazioni prodotte dall'attore e basate sul parere *"pro veritate"* di un avvocato e sulla *"elaborazione matematica e softwaristica adeguata ed ispirata ai principi normativi e aggiornamenti legislativi successivi nonché alla migliore e più recente giurisprudenza"* di un ingegnere, disvelano la infondatezza delle deduzioni attoree e l'inutilità di quelle perizie di parte inidonee ad assolvere l'onere di allegazione incombente sulla parte che vuole ottenere una CTU contabile.

In relazione agli interessi di mora, l'unica doglianza ritualmente formulata, le parti li hanno pattuiti nella misura del 4,18%.

La soglia di riferimento ad aprile 2011 era pari al 7,335% (2,79%+2,1*1,5) ovvero un valore sideralmente distante da quello pattuito e che la parte non ha allegato, con un minimo di attendibilità, come abbia fatto dal 4,18% pattuito a sfiorare il 7,335%.

Sul punto del calcolo della soglia di mora usura va rilevato e ribadito che nella giurisprudenza si sta affermando il principio per cui per confrontare il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, si debba operare un aumento per la mora media rilevata dalla Banca d'Italia con un delta del 2,10%.

E' vero che nessuna norma o nessuna fonte secondaria prevede l'obbligo di operare tale maggiorazione, tuttavia tale maggiorazione va applicata per sopperire a quello che è evidentemente un vuoto, ovvero la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora.

Quella rilevazione media consente di rendere confrontabile un dato, l'interesse di mora, che in caso contrario si esporrebbe alla facile censura di voler confrontare il tasso di mora medio soglia usura con una cosa diversa ovvero con il tasso corrispettivo medio soglia usura.

Sentenza, Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, 26 ottobre 2016

Poiché il tasso di mora è di norma anche pattuito proprio come una maggiorazione del tasso corrispettivo con uno *spread*, tale metodo di calcolo si presta anche a rappresentare un criterio ragionevole ed omogeneo al fine di verificare se il tasso di mora pattuito sia o meno usurario *ab origine*.

La sola esplicitazione di tali valori desumibili dal citato DM del marzo 2011 sconfessa la tesi attorea secondo la quale essi avrebbero subito un mutuo con tassi usurari.

Inoltre, a ben vedere, poiché l'art. 1815 c.c. sanziona con la nullità la clausola illegittima, se fossero usurari i soli interessi di mora sarebbero solo questi a dover essere espunti e non certo anche quelli corrispettivi che, come visto sono inesorabilmente entro la soglia.

La convenuta ha dedotto che l'attore non è mai andato in mora e che il mutuo era in regolare ammortamento sicché, se anche i tassi moratori pattuiti fossero stati usurari, nulla l'attore avrebbe potuto ottenere in restituzione non avendo mai versato neppure un euro di interessi di mora.

La predetta esplicitazione disvela la totale infondatezza di tutte le contestazioni attoree.

Le domande attoree sono pertanto manifestamente infondate e vanno integralmente rigettate.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvenivano specifici elementi di personalizzazione che giustificano il discostarsi dai valori medi nello scaglione indeterminabile così come dichiarato in atti.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta le domande attoree poiché manifestamente infondate;
- 2) Condanna MUTUATARIO a rifondere a BANCA S.P.A, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in Euro 11430,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex DM 55/2014;
- 3) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Padova, il 26 ottobre 2016.

Il Giudice
Dott. Giorgio Bertola

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*